



Merano

COMUNE DI CATENUOVA
(Prov. Enna)

Prot.n.

12991. del 06/12/2016.

DETERMINAZIONE DEL RESP. DEL SETTORE AFFARI GENERALI N.147 DEL 05/12/2016

Oggetto: Autorizzazione benefici legge n.104/92 – art.33 – comma 3 – dipendente a tempo determinato Scalzo Emanuela.

IL RESP. SETTORE AFFARI GENERALI

Vista l'istanza n.12861 del 02/12/2016, con la quale la dipendente comunale a tempo determinato Scalzo Emanuela, - Esecutore - Autista nata a Merano il 29/11/1967, ha chiesto di fruire dei permessi retribuiti previsti dall'art.33, comma 3 della legge n.104/92, per assistere la propria madre, signora Brunner Anna Maria, nata a Pettnau (Austria) il 14/07/1946;

Visto il comma 3 dell'art.33 della legge 104 del 05/02/1992, modificato dall'art.24 della legge 183 del 04/11/2010 che testualmente recita: " a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza della stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza dello stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruire alternativamente";

Visto l'art.19, comma 6, del CCNL stipulato il 06/07/1995 che dispone: " i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge n.104/92, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili";

Vista la circolare n.8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 2.3 in merito ai suddetti permessi, prevede:

- i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono usufruire di tre giorni di permesso mensile;
- poiché questi permessi giornalieri sono disciplinati dalla legge, è la legge stessa che dovrà stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previste dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero;

Viste, altresì, le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n.13/2010 e n.2/2011 che danno istruzioni operative sulla concessione e la gestione dei suddetti permessi;

Visto l'estratto del verbale di visita medico collegiale rilasciato dall'AUSL n.4 di Enna in data

09/03/2016 , ove si evince che la commissione medica ha riconosciuto la signora Brunner Anna Maria, nata a Pettnau il 14/07/1946, è "soggetto portatore di handicap grave", con revisione prevista per Settembre 2017;

Vista la dichiarazione resa dalla dipendente secondo cui nessun altro componente della famiglia usufruisce delle agevolazioni di cui alla legge n.104/92 e s.m.i.;

Ritenuto, sulla base della documentazione prodotta dall'interessata, dover accogliere l'istanza della dipendente in premessa citata, autorizzando la stessa ad usufruire dei permessi mensili previsti dall'art.33, comma 63 della legge n.104/92 e s.m.i. per l'assistenza della propria madre affetta da handicap grave;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.48 dell'11/12/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.23 del 07/09/1998 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.25 del 16/12/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

Vista la determina Sindacale n.5/2016, con la quale si è provveduto a conferire l'incarico quale responsabile del settore Affari Generali, al sig. Lentini Corrado, ai sensi dell'art.97 comma 4, lett d) del D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte che si intendono integralmente richiamate:

- 1 – Di accogliere l'istanza della dipendente comunale a tempo determinato, Scalzo Enmanuela, nata a Merano il 29/11/1967 – Esecutore - Autista, autorizzando la stessa ad usufruire dei permessi mensili previsti dall'art.33 comma 3 della legge n.104/92 e s.m.i.;
- 2 – Di dare atto che la concessione di tali permessi deve essere programmata mensilmente e con congruo anticipo con il responsabile del proprio settore di attività;
- 3 – Di dare atto che i permessi in questione sono retribuiti, computati nell'anzianità di servizio e non riducono le ferie;
- 4 – Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio del Personale ed al Responsabile del settore di appartenenza per l'inserimento in copia nel fascicolo personale;
- 5 – Di incaricare il responsabile dell'ufficio del Personale, per ottemperare a tutte le prescrizioni di cui alla circolare n.2 del 10/03/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica;



IL RESP.SETTORE AFFARI GENERALI
(Dott. Lentini Corrado)